



La Corte di Appello di Brescia, Sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.:

DESSI	Dott.	Piorgiorgio	Presidente
PIANTA	Dott.	Donato	Consigliere rel.
MARCHETTI	Dott.	Marina	Consigliere

nel procedimento di reclamo promosso con ricorso depositato il 19 dicembre 2008 da

DA

**IL CASO.it**

I S.p.A. nonché sig.ri

A G F Z F B in

contraddittorio con G B e F M avverso il

provvedimento del Tribunale di Mantova in data 9/10 ottobre 2008;

ha emesso il seguente

#### DECRETO

Visto il decreto in data 9/10 ottobre 2008, col quale il Tribunale di Mantova ha accolto la denuncia ex art. 2409 C.C. presentata da B G e M F per il controllo giudiziario della predetta società I M G S.p.A. (di seguito G s.p.a.);

visto il reclamo presentato dagli istanti;

sentite in camera di consiglio le parti interessate, rappresentate dai rispettivi difensori.

#### RILEVA IN FATTO:

Con ricorso al Tribunale di Mantova, presentato il 19 giugno 2008, le ricorrenti esponevano di essere socie della G s.p.a.,

N. 663/2008 Ruolo V.G.

Cron. N.

OGGETTO:

Art. 2409 c.c.

## IL CASO.it

con sede in

In particolare, B G era portatrice del 31,95% del capitale sociale, pari a n. 2.688.786 azioni detenute in usufrutto, mentre M F rappresentava il 6,71% del capitale sociale, quale portatrice di n. 671.197 azioni in piena proprietà, e il 31,95%, quale portatrice di n. 2.688.786 azioni in nuda proprietà.

Il resto della compagine sociale era così rappresentato:

F G titolare di n. 1.123.331 azioni rappresentative del 11,23% del capitale sociale; F B titolare di n. 721.301 azioni rappresentative del 7,21% del capitale sociale; A G titolare di n. 241.786 azioni rappresentative del 2,42% del capitale sociale; F s.r.l., titolare di n. 4.403.599 azioni, rappresentative del 44,04% del capitale sociale; I s.p.a., titolare di n. 150.000 azioni rappresentative del 1,5% del capitale sociale.

La società deteneva, inoltre, partecipazioni significative in altre note aziende e consorzi del settore delle carni suine, oltre a partecipazioni nel C S e M E e in N s.p.a..

## IL CASO.it

Le istanti lamentavano che la società, negli ultimi anni, avrebbe ottenuto risultati economici assai inferiori rispetto a quelli degli altri concorrenti; che sussisteva un conflitto di interessi in relazione al contratto di locazione di immobile, ubicato in stipulato nel 2004 dalla G s.p.a. con il S s.r.l., di cui è socio e amministratore F B altresì socio e

componente del consiglio di amministrazione della prima; che ai fornitori si erano concesse ingiustificate anticipazioni, di consistente importo; che lo scarso numero dei contratti di acquisto del bestiame stipulati dalla società in forma scritta non avrebbe consentito una adeguata verifica sia della percentuale di calo di peso della carne, sia dell'applicazione degli sconti; che si effettuavano vendite a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato; che, dalla lettura di alcuni documenti di trasporto emergeva scarsa trasparenza nella movimentazione della carne lavorata; che la carne stagionata avrebbe presentato un calo di peso superiore a quello previsto nel disciplinare del consorzio del prosciutto di Parma; che si faceva illecito ricorso ad appalto di manodopera; che le schede di macellazione venivano distrutte; che l'irregolare tenuta della contabilità avrebbe determinato una non corretta redazione del bilancio; che venivano frapposti ostacoli all'attività di accertamento del collegio sindacale.

Fissata l'udienza e notificato il ricorso con pedissequo decreto, si costituivano, con unica difesa, la società ed i consiglieri di amministrazione G Z e B negando la sussistenza degli addebiti, depositando, a suffragio dei propri assunti, una copiosa produzione documentale e chiedendo il rigetto del ricorso.

### **IL CASO.it**

Il Tribunale di Mantova, con il provvedimento qui reclamato, ha disposto l'ispezione dell'amministrazione della società. Motiva la decisione rilevando che, sebbene gli asseriti insoddisfacenti risultati di gestione non possano costituire oggetto, di per sé, di sindacato, in

quanto appaiono derivare da scelte riservate alla discrezionalità degli amministratori e che, riguardo al denunciato conflitto di interessi relativo al canone di locazione, non si riscontra carattere di attualità, essendo intervenuto accordo tra soci e disdettato il contratto, la natura e la estensione dei rilievi evidenziati, complessivamente valutati, fanno sospettare la commissione di gravi illeciti gestionali. Siffatti sospetti, a parere del giudice di primo grado, trovano fondamento non tanto nella mera prospettazione fornita dalle ricorrenti quanto in elementi sia logici che derivanti dall'analisi della documentazione contabile dimessa ed aventi natura sufficientemente dettagliata, sicché si manifesta opportuno disporre l'ispezione dell'amministrazione della società (a spese delle ricorrenti e dietro prestazione di cauzione) atteso che le irregolarità denunciate, ove effettivamente riscontrate, sarebbero idonee a cagionare danno alla società in quanto si riverbererebbero sui risultati economici di esercizio.

#### **IL CASO.it**

Avverso tale decreto proponevano reclamo a questa Corte, con unico ricorso, la società I

s.p.a., nella qualità sopra evidenziata, nonché A G F  
Z F B chiedendone la revoca e, comunque,  
l'annullamento, oltre alla previa immediata sospensione  
dell'esecuzione.

Instaurato il contraddittorio, le interessate resistenti hanno chiesto, in via pregiudiziale di rito, dichiararsi la nullità e/o l'invalidità dell'atto di costituzione degli odierni ricorrenti nel procedimento ex art. 2409 c.c. nonché l'inammissibilità del reclamo,

ovvero la nullità e/o invalidità del secondo per il mancato rilascio di valida procura *ad litem* ai procuratori; dichiararsi il difetto di legittimazione all'azione della società reclamante; dichiararsi inammissibile il reclamo in quanto proposto avverso il provvedimento di nomina dell'ispettore, avente pertanto carattere non decisorio bensì strumentale all'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2409 c.c.. Nel merito, in ogni caso, le odierne resistenti chiedono rigettarsi il reclamo in quanto infondato e la condanna dei reclamanti all'integrale rifusione delle spese e delle competenze di lite.

**OSSERVA IN DIRITTO:**

La prima e la seconda eccezione svolte in rito da parte resistente sono meritevoli di accoglimento, con effetto assorbente dell'intero *thema decidendum*.

**IL CASO.it**

Non può dubitarsi che la formulazione dell'art. 2409 c.c., quale risulta a seguito dell'entrata in vigore della novella di cui al D.Lvo 17 gennaio 2003, n. 6, risolva in senso affermativo l'annosa questione se nel procedimento inerente al controllo giurisdizionale della gestione delle società per azioni la società abbia il ruolo di parte. È, infatti, previsto che presupposto della denuncia da parte dei soci sia il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possa arrecare danno alla società (cui quindi è apertamente attribuita la natura di parte in senso sostanziale) ed è imposto l'onere di notificare anche a questa il ricorso all'uopo presentato (così sanzionandosene la natura di parte processuale).

Orbene, tale essendo il ruolo sostanziale e processuale attribuito alla società nella procedura che ci occupa, non può dubitarsi della sussistenza del quantomeno potenziale conflitto d'interessi fra essa e gli amministratori, della cui correttezza i soci dubitano. E della inammissibilità che nella sede di cui si discute la rappresentanza della società possa essere assunta, anche ai soli fini di deliberare di costituirsi nel giudizio, dagli amministratori in parola. **IL CASO.it**

Venendo al caso di specie, nel giudizio instauratosi a seguito della denuncia presentata *ex art.* 2409 c.c. al Tribunale di Mantova dalle socie B G e M F si è avuta la costituzione, a mezzo del medesimo procuratore, da parte della I

S.p.A. e degli amministratori A

G , F Z e F B E l'ordinanza con cui il Collegio, a sensi dell'art. 2409 comma 2 c.c., ha disposto l'ispezione dell'amministrazione della società è stata assoggettata a reclamo (ammissibile, in quanto ora previsto dall'ultima parte del comma citato) per iniziativa delle medesime parti resistenti che, come si è detto, sono unitariamente costituite a mezzo degli avvocati M

di Mantova e A M di Brescia. **IL CASO.it**

Nella situazione sostanziale e processuale così delineata la Corte non può esimersi dal richiamare, condividendolo, l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che, in modo uniforme (cfr., *ex multis*, Cass. Civ. II, 4 dicembre 2005, n. 21350), ravvisa l'inammissibilità di una siffatta costituzione, in considerazione dell'impossibilità, da parte del medesimo procuratore e difensore, di

svolgere contemporaneamente attività difensive per conto di soggetti portatori di pretese potenzialmente collidenti e ritiene che la violazione di tale limite intrinseco allo svolgimento di siffatte attività difensive, investendo il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti, sia rilevabile d'ufficio e comporti l'invalidità degli atti compiuti, con i conseguenti riflessi, nei giudizi di impugnazione, ove essi si riferiscano agli introduttivi, sull'ammissibilità degli stessi. **IL CASO.it**

La citata giurisprudenza ha avuto modo, altresì, di chiarire come il conflitto, che può essere anche virtuale (nel senso non della mera eventualità, ma di una potenzialità da individuarsi in stretta correlazione ai particolari rapporti esistenti tra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione), debba anche e soprattutto essere attuale.

Circostanza, questa, che inficia senz'altro l'atto dell'introduzione del presente giudizio di reclamo, non potendosi dubitare della persistenza della segnalata situazione di conflitto.

Coerentemente con i principi come sopra delineati va dichiarata l'inammissibilità del reclamo qui proposto.

Le spese al definitivo.

**P.Q.M.**

**IL CASO.it**

La Corte dichiara inammissibile il reclamo proposto da

I s.p.a. nonché da A  
G F Z e F B in contraddittorio con  
G B e F M avverso il decreto del Tribunale di

Mantova 9/10 dicembre 2008.

**IL CASO.it**

Così deciso in Brescia, il giorno 15 aprile 2009.

**IL PRESIDENTE**

